

Scioglimento società per mancato deposito bilanci: le indicazioni 2025

SINTESI OPERATIVA

Le società di capitali che trascurano l'approvazione e il deposito bilanci per due esercizi successivi rischiano conseguenze drastiche. Non si tratta più di una semplice violazione amministrativa – secondo le recenti indicazioni del Manuale Unioncamere 2025, questi comportamenti possono sfociare nello scioglimento automatico dell'ente societario. Il documento diffuso dalle Camere di commercio ribadisce con forza il collegamento tra adempimenti contabili e sopravvivenza dell'organismo sociale.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Le società di capitali che trascurano l'approvazione e il **deposito bilanci** per due esercizi successivi rischiano conseguenze drastiche. Non si tratta più di una semplice violazione amministrativa – secondo le recenti indicazioni del Manuale Unioncamere 2025, questi comportamenti possono sfociare nello scioglimento automatico dell'ente societario.

Il documento diffuso dalle Camere di commercio ribadisce con forza il collegamento tra adempimenti contabili e sopravvivenza dell'organismo sociale. Una correlazione che la giurisprudenza ha consolidato attraverso pronunce sempre più rigorose.



Cosa sapere in un minuto

- ♦ Il mancato deposito dei bilanci per **due esercizi consecutivi** comporta lo scioglimento automatico della società di capitali secondo le più recenti indicazioni Unioncamere 2025.
- ♦ La giurisprudenza ritiene la mancata approvazione/deposito prova di “impossibilità di funzionamento assembleare”, con effetti anche dopo una sola annualità (Trib. Prato).
- ♦ L'omessa gestione dei bilanci espone amministratori a gravi responsabilità civili, penali e fallimentari per bancarotta documentale.
- ♦ Il bilancio non è solo rendicontazione, ma presidio fondamentale di legalità societaria e tutela dei creditori.
- ♦ Scadenze assembleari e depositi tempestivi rappresentano un requisito strategico per la continuità aziendale e la prevenzione di crisi.

QUANDO L'INERZIA DIVENTA CAUSA DI SCIOGLIMENTO

Il secondo comma dell'art. 2484 del Codice civile individua tra le cause legali di scioglimento “l'impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea”. Una formulazione che i tribunali interpretano con crescente severità quando si verificano omissioni prolungate negli adempimenti di bilancio.

La Corte d'Appello di Bologna (con sentenza del 18 maggio 1999) e il Tribunale di Brescia (24 giugno 2011) hanno stabilito un principio ormai consolidato. Il **mancato deposito bilanci per due esercizi consecutivi** configura automaticamente l'impossibilità di funzionamento assembleare. Stesso orientamento per il Tribunale di Bologna nella pronuncia del 28 dicembre 1998.

Ma c'è di più. Il Tribunale di Prato (17 dicembre 2009) ha spinto l'interpretazione oltre ogni precedente, ritenendo sufficiente l'omessa approvazione per un solo esercizio – purché inserita in un contesto più ampio di paralisi decisionale.

LE CONTRADDIZIONI APPLICATIVE DEL SISTEMA

Questa equiparazione automatica tra omesso deposito e impossibilità di funzionamento, pur rispettando la lettera normativa, genera non poche perplessità nella prassi operativa. Come spesso accade nella giurisprudenza societaria, la rigidità interpretativa può produrre effetti sproporzionati.

Non sempre l'omessa approvazione del bilancio deriva da inattività assoluta della compagine sociale. Conflitti interni tra soci, stalli temporanei nelle decisioni o difficoltà amministrative contingenti – situazioni frequenti nella vita societaria – rischiano di essere equiparate a una cessazione definitiva dell'attività assembleare.

L'approccio del Tribunale di Prato, in particolare, espone le società a vulnerabilità eccessive. Un singolo esercizio senza bilancio approvato può compromettere l'esistenza stessa dell'ente, indipendentemente dalla volontà effettiva di proseguire l'attività.

RIFLESSI CONCORSUALI E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE

La questione assume contorni ancora più critici nel contesto delle procedure concorsuali. Quando una società viene sottoposta a liquidazione giudiziale, l'assenza di bilanci regolarmente approvati e depositati costituisce elemento probatorio grave per l'accertamento di irregolarità contabili.

Gli amministratori si trovano esposti a dichiarazioni di responsabilità per bancarotta semplice documentale, se non addirittura fraudolenta, secondo quanto previsto dagli artt. 322 e 323 del Codice della crisi. L'impossibilità di ricostruire con precisione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa aggrava notevolmente la posizione degli organi di gestione.

La mancanza del bilancio non rappresenta solo una violazione degli obblighi di trasparenza. Integra una violazione dei doveri di corretta amministrazione che può tradursi in responsabilità civili e penali per i soggetti coinvolti nella gestione societaria.

UNIONCAMERE RICHIAMA ALLA RESPONSABILITÀ

Il richiamo contenuto nel Manuale 2025 non è casuale. Unioncamere sta segnalando ai professionisti e agli amministratori che il bilancio non è più considerabile un mero strumento di rendicontazione. È diventato presidio essenziale di legalità societaria e tutela patrimoniale dei creditori.

Si consideri che l'omessa approvazione per due esercizi consecutivi può determinare non solo lo scioglimento automatico dell'ente, ma anche – in caso di successiva crisi – responsabilità fallimentari personali degli organi di gestione. Una doppia esposizione che richiede massima attenzione nella gestione degli adempimenti societari.

PROCEDURE ASSEMBLEARI: PRESIDIO DI CONTINUITÀ AZIENDALE

Garantire la regolarità dei processi assembleari non è quindi una formalità burocratica. È condizione imprescindibile per preservare la continuità operativa, la credibilità commerciale dell'impresa e per evitare che inadempimenti amministrativi si trasformino in fattori di crisi societaria.

La tempestiva esecuzione degli adempimenti diventa elemento strategico di gestione del rischio. Una corretta pianificazione delle scadenze assembleari e una rigorosa attenzione ai termini di deposito possono prevenire conseguenze irreversibili sulla vita dell'ente.

Nell'esperienza applicativa si osserva come società altrimenti sane dal punto di vista operativo siano state travolte da crisi generate unicamente dall'inadempimento di obblighi formali. È opportuno notare che questo scenario diventa particolarmente critico per le società con assetti proprietari complessi o conflittuali.





Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (27/09/2025). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*